

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 196/CGF – RIUNIONE DEL 22 MARZO 2012**

Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Mario Zoppellari, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) ISTANZA DELLA A.S.G. NOCERINA S.R.L TENDENTE A OTTENERE L'INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI “MINORE CONTRIBUZIONE”

Con atto qualificato “ricorso” la A.S.G. Nocerina S.r.l. ha adito questa Corte di Giustizia Federale, in sede consultiva, chiedendo di “*accertare e dichiarare la inefficacia giuridica e di diritto sportivo della clausola contenuta nella domanda di iscrizione al campionato di 1^a divisione, fatta sottoscrivere alle società aderenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico*”.

A sostegno della spiegata domanda la ricorrente ha:

a) premesso in fatto:

- di essere stata ammessa, a seguito di ripescaggio, al campionato di Lega Pro, Prima Divisione, per il campionato 2010/2011;

- di aver, a tali fini, essendo essa condizione inderogabile, e pur dubitando della sua validità giuridica, sottoscritto la domanda di iscrizione al suddetto campionato, tra le cui clausole figurava anche una dichiarazione di impegno del seguente tenore “*..il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e specificatamente le normative in forza delle quali la società, nel caso di promozione in serie B, al termine della Stagione Sportiva 2010/2011, percepirà dalla L.N.P. una minore contribuzione (distribuzione di proventi) per le Stagioni Sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, sempre che rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A. La minore contribuzione sarà pari a € 516.456,90 per Stagione Sportiva nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza..*”;

- di essersi classificata, all'esito del campionato 2010/2011, al primo posto con conseguente promozione al campionato di Serie B per l'anno 2011/2012.

b) dedotto in ragione dell'assenza di un chiaro obbligo evincibile dalla disciplina di settore che giustifichi l'impegno rinveniente dalla dichiarazione precedentemente sottoscritta:

- l'invalidità della sopra richiamata clausola contrattuale per vizio del consenso da induzione in errore, frode contrattuale o violenza;

- inefficacia della medesima clausola ex artt. 1340 e ss c.c. a cagione della sua natura vessatoria;

- insussistenza di accordi interni applicativi del principio di mutualità.

Il suddetto *petitum*, come già anticipato in premessa, è stato inizialmente sottoposto alla cognizione della Sezione Consultiva di questa Corte che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 111/CGF del 16.12.2011, ha declinato la propria competenza, devolvendo l'esame

della domanda, all'uopo qualificata come ricorso, alle Sezioni giudicanti della medesima Corte di Giustizia Federale.

Il procedimento veniva, quindi, inizialmente fissato innanzi alla Sezione prima e, successivamente, rimesso a queste Sezioni Unite per l'udienza del 22.3.2012.

Tanto premesso, questa Corte ritiene che la domanda proposta dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. sia inammissibile.

Ed, invero, sulla scorta di una lettura sistemica delle disposizioni dell'ordinamento federale, trovano conferma le perplessità manifestate dalla stessa società ricorrente circa la propria legittimazione ad adire in via diretta questa Corte. La pretesa azionata ha, infatti, irritualmente introdotto un nuovo livello di sindacato sulla validità delle domande di iscrizione al campionato, non rientrando tra le attribuzioni della Corte di Giustizia Federale, il cui esatto perimetro è delineato dallo statuto e dalle altre norme federali.

Di ciò vi è chiara conferma nelle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C. che, nel definire, all'art. 34, l'organizzazione della giustizia sportiva, assegna, di norma, alla Corte di Giustizia Federale le funzioni di Giudice di secondo grado, salvo eccezioni, tra cui non è però contemplata la fattispecie in esame. Allo stesso modo il C.G.S., nel declinare, all'art. 31, le specifiche competenze della Corte di Giustizia Federale, non include tra tali attribuzioni anche il sindacato in unico grado sugli atti impugnati dalla ricorrente.

Alle medesime conclusioni si perviene ove si ampli il campo di indagine alla speciale disciplina di settore che governa gli adempimenti connessi al cd. sistema delle licenze nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, approvato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010.

Tale normativa speciale – che al titolo I punto V contiene anche uno specifico riferimento agli adempimenti fatti oggetto di contestazione dalla società istante – contempla invero, al titolo IV, un sistema completo di ricorsi, la cui cognizione resta riservata ad organi dell'ordinamento federale, tra i quali non è, però, inclusa questa Corte.

In definitiva, la *res* controversa introdotta con la domanda in epigrafe non rientra tra le attribuzioni, tipiche e nominate della Corte di Giustizia Federale.

In ragione di quanto fin qui detto, e ribadite le svolte considerazioni, l'istanza, come sopra proposta dall'A.S.G. Nocerina S.r.l., va dichiarata inammissibile e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza come sopra proposta dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR ALTIERI VITTORIO (PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE F.I.G.C. DI BARI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 COMMA 3 N.O.I.F. - NOTA N.366/286 PF09-10/AM/MA DEL 13.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 24.10.2011)

Con atto del 4.11.2011, il signor Altieri Vittorio, Presidente della Delegazione Provinciale di Bari all'epoca dei fatti, inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 24.10.2011 - con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione per mesi 3 in quanto sarebbe incorso nella violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 96, comma 3, penultimo comma N.O.I.F. per aver “ *accettato non solo una liberatoria in fotocopia e non l'originale come normativamente previsto, ha apposto il visto di autenticità su un documento di rilevante importanza economica senza annotare il soggetto che glielo aveva consegnato*”.

Con successivo atto di questa Corte datato 8.11.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo raccomandata A/R al reclamante gli atti ufficiali relativi al procedimento disciplinare di I grado che venivano ricevuti dall'Altieri, presso il suo domicilio eletto, in data 14.11.2011.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sig. Altieri Vittorio a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Altieri Vittorio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, si è riunita nell'adunanza del 22.3.2012 per decidere in merito al ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A., con il quale è stata impugnata la deliberazione relativa ai punti n. 6 e 7 dell'O.d.G.: "6 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive della Stagione Sportiva 2010/2011" e "7 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive Stagione Sportiva 2011/2012", adottata dall'Assemblea dalla Lega Nazionale Professionisti, Serie A, in data 7.11.2011.

Il ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. implica l'impugnazione, da proporsi necessariamente innanzi alla Corte di Giustizia Federale, a norma dell'art. 9 dello Statuto – Regolamento della Lega, della deliberazione assunta in merito ai criteri da adottarsi per la ripartizione dei proventi audiovisivi relativi alla stagione agonistica 2010/2011 (punto n. 6 dell'O.d.G.) e 2011/2012 (punto n. 7 dell'O.d.G.). Al riguardo il Napoli, che all'atto dell'Assemblea (7.11.2011) aveva formulato riserva scritta, e che il successivo 17.11.2011 aveva depositato una generica riserva di reclamo avverso le decisioni prese all'Assemblea, ha provveduto a formalizzare lo stesso soltanto in data 20.12.2011, inviandone copia a mezzo fax; quando il testo integrale della delibera impugnata era stato depositato il 17.11.2011 e comunicato, anche alle due società (Napoli e Roma) che avevano formulato riserva scritta, in data 21.11.2011.

Instauratosi il contraddittorio, la vertenza è stata discussa innanzi alla Corte di Giustizia Federale all'adunanza del 22.3.2012, alla quale hanno partecipato i difensori della società Napoli gli Avvocati Conte e Zuccheretti, e il Dirigente delegato della medesima società dott. Marco Fassone, nonché gli avvocati delle parti resistenti, gli Avvocati Gentile e Scassellati Sforzolini, prendendo, infine, la parola il difensore della Lega, Avvocato Stincardini. A seguito di detta discussione, la questione veniva assunta in decisione, la Corte di Giustizia Federale, al riguardo, pone in essere le seguenti osservazioni in

DIRITTO

Al fine di valutare l'ammissibilità delle doglianze formulate dal S.S.C. Napoli S.p.A. avverso la deliberazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, occorre verificare la tempestività della formulazione delle stesse.

A norma dell'art. 9, comma 15, dello Statuto – Regolamento della Lega Calcio Professionisti di serie A (unica normativa applicabile al riguardo non trovando, nel caso di specie, applicazione l'art. 38 C.G.S.), è prescritto che il reclamo debba essere effettuato entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del verbale relativo all'Assemblea che si intende impugnare innanzi alla Corte di Giustizia Federale, depositando circostanziate doglianze relative alle questioni di cui si chiede l'esame della Corte.

Nel caso di specie, la società Napoli ha formulato una riserva scritta di reclamo all'atto della Assemblea, cioè il 7.11.2011, ed ha fatto seguire a detta riserva di reclamo una generica formulazione di doglianze, invero non idonea a consentire la corretta individuazione dei profili della deliberazione che si intendevano impugnare e l'esatto coordinamento di essi con le precedenti

delibere dell'Assemblea della Lega di Serie A, che avevano formato oggetto, nella primavera-estate 2011, di pronunce della Corte di Giustizia Federale.

Invero, dal momento del deposito del verbale dell'Assemblea (deposito avvenuto – come detto - in data 17.11.2011, circostanza questa pacifica ed incontestata tra le parti ed, in ogni caso, al momento della notificazione di detto verbale, alle parti che avevano formulato riserva di impugnativa delle decisioni assembleari, notificazione avvenuta il successivo 21.11.2011) decorrevano i dieci giorni idonei alla formulazione articolata dei motivi di doglianza. Pertanto, quando la società Napoli ha presentato i suoi motivi, e cioè il 20.12.2011, tale termine, perentorio, era ampiamente scaduto.

Discende, da tali osservazioni l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la deliberazione relativa ai punti 6 e 7 dell'O.d.G. dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 7.11.2011.

Dalla sopraindividua inammissibilità deriva l'impossibilità, per la Corte adita, di entrare nel merito delle doglianze formulate tardivamente dalla Società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, si è riunita nell'adunanza del 22.3.2012 per decidere in merito al ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A., con il quale è stata impugnata la deliberazione relativa ai punti n. 6 e 7 dell'O.d.G.: “6 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive della Stagione Sportiva 2010/2011” e “7 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive Stagione Sportiva 2011/2012”, adottata dall'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti, Serie A, in data 7.11.2011.

Il ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A. implica la impugnazione, da proporsi necessariamente innanzi alla Corte di Giustizia Federale, a norma dell'art. 9 dello Statuto – Regolamento della Lega, della deliberazione assunta in merito ai criteri da adottarsi per la ripartizione dei proventi audiovisivi relativi alla stagione agonistica 2010/2011 (punto n. 6 dell'O.d.G.) e 2011/2012 (punto n. 7 dell'O.d.G.). Al riguardo la società Roma, che all'atto dell'Assemblea (7.11.2011) aveva formulato riserva scritta, e che il successivo 18.11.2011 aveva depositato una generica riserva di reclamo avverso le decisioni prese all'Assemblea, ha provveduto a formalizzare lo stesso soltanto il giorno dell'adunanza innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia, quando il testo integrale della delibera impugnata era stato depositato il 17.11.2011 e comunicato, anche alle due società (Napoli e Roma) che avevano formulato riserva scritta, in data 21.11.2011.

Instauratosi il contraddittorio, la vertenza è stata discussa innanzi alla Corte di Giustizia Federale all'adunanza del 22.3.2012, alla quale ha partecipato il difensore della società Roma, Avv. Baldissoni, nonché i difensori delle parti resistenti, gli Avvocati Gentile e Scassellati Sforzolini, prendendo, infine, la parola il difensore della Lega, Avvocato Stincardini. A seguito di detta discussione, la questione veniva assunta in decisione, la Corte di Giustizia Federale, al riguardo, pone in essere le seguenti osservazioni in

DIRITTO

Al fine di valutare l'ammissibilità delle doglianze formulate dall'A.S. Roma S.p.A. avverso la contestata deliberazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, occorre verificare la tempestività della formulazione delle stesse.

Orbene, a norma dell'art. 9, comma 15, dello Statuto – Regolamento della Lega Calcio Professionisti di serie A (unica normativa applicabile al riguardo non trovando, nel caso di specie, applicazione l'art. 38 C.G.S.), è prescritto che il reclamo debba essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del verbale relativo all'Assemblea che si intende impugnare

innanzi alla Corte di Giustizia Federale, depositando circostanziate doglianze relative alle questioni di cui si chiede l'esame della Corte.

Nel caso di specie, la società Roma ha formulato una riserva scritta di reclamo all'atto della Assemblea, cioè il 7.11.2011, ed ha fatto seguire a detta riserva di reclamo il 18.11.2011 una generica formulazione di doglianze, invero non idonea a consentire la corretta individuazione dei profili della deliberazione che si intendevano impugnare e l'esatto coordinamento di essi con le precedenti delibere dell'Assemblea della Lega di Serie A, che avevano formato oggetto, nella primavera-estate 2011, di pronunce della Corte di Giustizia Federale.

Invero, dal momento del deposito del verbale dell'Assemblea (deposito avvenuto – come detto - in data 17.11.2011, circostanza questa pacifica ed incontestata tra le parti ed, in ogni caso, al momento della notificazione di detto verbale alle parti che avevano formulato riserva di impugnativa delle decisioni assembleari, notificazione avvenuta il successivo 21.11.2011) decorrevano i dieci giorni idonei alla formulazione articolata dei motivi di doglianza.

Pertanto, quando la società Roma ha presentato i suoi effettivi motivi di gravame, in occasione dell'udienza del 22.3.2012, tale termine, perentorio, era ampiamente scaduto. Discende, da tali osservazioni l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la deliberazione relativa ai punti 6 e 7 dell'O.d.G. dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 7.11.2011.

Dalla sopraindividua inammissibilità deriva l'impossibilità, per la Corte adita, di entrare nel merito delle doglianze formulate tardivamente dalla Società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DI 1 ANNO DI INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZI DANIEL (ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L.), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 3208/1909 PF10-11/SP/BLP DEL 21.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012)

Con atto in data 21.11.2011 della Procura Federale erano deferiti alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il signor Giorgio Buffone, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Ravenna Calcio S.r.l., per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere lo stesso addotto quale testimone, nell'ambito del procedimento innanzi al C.D.N., iscritto al n. 1315pf10-11, il signor Daniel Maurizi, nella piena consapevolezza che lo stesso avrebbe dovuto, così come ha poi fatto, dichiarare circostanze non veritiere, nonché per avere predeterminato le risposte che lo stesso teste avrebbe dovuto, ed ha poi reso, in sede di sua escussione innanzi alla C.D.N. in data 11.5.2011;

- il signor Daniel Maurizi, all'epoca dei fatti Segretario Sportivo della società Ravenna Calcio S.r.l. per avere lo stesso reso dichiarazioni, nell'ambito del procedimento innanzi al C.D.N. iscritto al n. 1315pf10-11, e in sede di deposizione testimoniale dell'11.5.2011, nella piena consapevolezza che le stesse non erano veritiere ed erano state interamente predeterminate al fine di sottrarre alla punizione sportiva i soggetti deferiti;

- la società Ravenna Calcio S.r.l. per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per i comportamenti antiregolamentari ascritti ai propri tesserati.

Nel procedimento dinanzi la Commissione Disciplinare Nazionale, il signor Buffone chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova.

“Vero che, nel colloquio telefonico intercorso in data 14.4.2011 tra il Direttore Sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., signor Giorgio Buffone, ed il calciatore della A.C. Lumezzane S.p.A., signor Fabio Pisacane, i due si limitavano a disquisire sull'andamento dei Campionati della proprie società, sulle lamentele connesse e sulle rispettive prospettiva di classifica”;

“Vero che, dopo di ciò, il Buffone chiedeva al Pisacane informazioni circa un buona ristorante dove poter pranzare con la squadra in occasione della trasferta della stessa a Lumezzane”;

“Vero che, nel corso del predetto colloquio, il Buffone non faceva cenno alcuno a proposte

di alterazione del risultato e dello svolgimento della gara medesima né tantomeno, offriva al Pisacane del denaro per conseguire l'illecito medesimo”.

Il signor Buffone indicava quale testimone sulle circostanze appena riportate il signor Daniel Maurizi, dirigente tesserato all'epoca dei fatti in qualità di segretario sportivo della Ravenna Calcio S.r.l..

Alla riunione dell'11.5.2011, fissata per la discussione del deferimento, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ammesso la prova per testi richiesta sui primi due capitoli articolati e, pertanto, è stato escusso il signor Daniel Maurizi. Questi dichiarava che il 14.4.2011, su richiesta del signor Giorgio Buffone, aveva provato a contattare telefonicamente il signor Pisacane; che, alla sua presenza, il signor Buffone aveva direttamente chiamato il Pisacane prima dal proprio telefono cellulare e, poi, da un telefono fisso; che nel corso della telefonata dal telefono fisso il signor Buffone aveva parlato dell'andamento del campionato ed aveva richiesto al signor Pisacane il nominativo di un ristorante dove portare la dirigenza della Ravenna Calcio S.r.l.; che il signor Giorgio Buffone ripeteva anche il nome del ristorante che gli aveva indicato il suo interlocutore.

Peraltro, in sede di audizione da parte della Procura Federale in data 29.6.2011, il signor Daniel Maurizi riferiva che tutto quanto dichiarato nella testimonianza resa innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 11.5.2011 non rispondeva a realtà; lo stesso, in particolare, riferiva di non aver mai chiamato il signor Fabio Pisacane di non essere stato presente a nessuna telefonata tra tale calciatore ed il signor Giorgio Buffone, di aver reso la testimonianza dietro insistenza di quest'ultimo dopo la ricezione dell'atto di deferimento della Procura Federale e di non essere riuscito a sottrarsi a tanto in quanto dipendente della società in scadenza di contratto, con il conseguente rischio di perdere l'unica fonte del proprio reddito.

La Commissione Nazionale Disciplinare esaminata la vicenda che interessava il signor Maurizi rilevava che la sua posizione era sostanzialmente differente da quella del Buffone e sottolineava inoltre che era da tenere conto del comportamento del Maurizi, il quale ha ammesso le proprie responsabilità e si è scusato per il proprio comportamento.

Con decisione in data 30.1.2012 pubblicata con il Com. Uff. n. 59/C.D.N. del giorno 31.1.2012, concludeva quindi infliggendo al signor Giorgio Buffone la sanzione della inibizione per anni 2, al signor Maurizi Daniel quella della inibizione per anni 1 e alla Ravenna Calcio S.r.l. quella dell'ammenda di €10.000,00.

Ha ricorso il Procuratore Federale con atto in data 6.2.2012. In particolare il Procuratore Federale sottolineava che la condotta di chi rende una falsa testimonianza innanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria, non viene considerata meno grave di chi induce il teste a tale comportamento. Concludeva quindi richiedendo la riforma della decisione impugnata, auspicando una sanzione più consistente nei confronti del signor Maurizi.

La Corte di Giustizia Federale ritiene di poter aderire solo in parte alle tesi sostenute dalla Procura Federale.

E' ben vero che, come ha posto in evidenza la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, non possono assolutamente ritenersi simili le posizioni del Buffone e quella del Maurizi; ma costui ha comunque consapevolmente esposto fatti e circostanze non veritieri. Tale rilievo richiede certamente una sanzione più elevata di quella comminata dalla Commissione disciplinare; soprattutto non paiono di particolare consistenza le giustificazioni addotte dalla Commissione Disciplinare per irrogare al Maurizi una sanzione dimezzata rispetto a quella irrogata al Buffone.

Si ritiene quindi congruo determinare la sanzione della sospensione per il Maurizi per 15 mesi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al sig. Maurizi Daniel la sanzione dell'inibizione per mesi 15.

7) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GRECO GIORGIO

Con rituale istanza del 16.8.2011 il calciatore Greco Giorgio, nato a Collepasso (LE) l'8.4.1957, già tesserato in favore della società A.S. Bosco 1970 di Marsala, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare irrogatagli dal Giudice Sportivo (v. Com. Uff. n. 47 del Comitato Regionale Sicilia – Stagione Sportiva 1997/1998) della squalifica di anni 5 sino

a tutto il 19.4.2003, con preclusione ratificata dal Presidente Federale con Com. Uff. n. 24/A dell'11.8.1998, per avere posto in essere reiterate condotte violente nei confronti dell'arbitro della gara Bosco 1970/Kennedy del 15.3.1998.

Nella seduta del 22.3.2012 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistenti i requisiti normativi.

Si osserva, nel merito, che la squalifica di anni 5 aveva esaurito i suoi effetti il 19.4.2003 e che, inoltre, era decorso il termine di anni 6 del previgente art. 19.3 C.G.S., norma questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Greco Giorgio sussistendone i presupposti.

8) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE CASANO GIACOMO

Con rituale istanza del 16.8.2011 il calciatore Casano Giacomo, nato a Marsala il 22.9.1969, già tesserato in favore della società A.S. Bosco 1970 di Marsala, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare irrogatagli dal Giudice Sportivo (v. Com. Uff. n. 47 del Comitato Regionale Sicilia – Stagione Sportiva 1997/1998) della squalifica di anni 5 sino a tutto il 19.4.2003, con preclusione ratificata dal Presidente Federale con Com. Uff. n. 24/A dell'11.8.1998, per avere posto in essere reiterate condotte violente nei confronti dell'arbitro della gara Bosco 1970/Kennedy del 15.3.1998.

Nella seduta del 22.3.2012 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistenti i requisiti normativi.

Si osserva, nel merito, che la squalifica di anni 5 aveva esaurito i suoi effetti il 19.4.2003 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei del previgente art. 19.3 C.G.S., norma questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Casano Giacomo sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete